

Rateazione Cartella esattoriale: come gestire al meglio i nuovi piani di dilazione ed evitare la decadenza automatica

SINTESI OPERATIVA

La recente evoluzione normativa in materia di rateizzazioni fiscali ha introdotto un criterio particolarmente severo: superata una certa soglia di mancati pagamenti, anche non consecutivi, il contribuente perde ogni beneficio ottenuto con la dilazione. In questo articolo, analizzeremo come funzionano queste nuove regole e quali conseguenze si producono in caso di decadenza, con riferimenti alla cosiddetta rottamazione quater. La guida esamina i limiti temporali dell'azione accertatrice, i presupposti di novità dell'atto e le strategie difensive per il contribuente.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La recente evoluzione normativa in materia di rateizzazioni fiscali ha introdotto un criterio particolarmente severo: superata una certa soglia di mancati pagamenti, anche non consecutivi, il contribuente perde ogni beneficio ottenuto con la dilazione. In questo articolo, analizzeremo come funzionano queste nuove regole e quali conseguenze si producono in caso di decadenza, con riferimenti alla cosiddetta **rottamazione quater**.

CONTESTO NORMATIVO E SCOPO DELLE DILAZIONI

Il concetto di rateizzazione trova base giuridica nell'**art. 19 del D.P.R. n. 602/1973**, che permette ai contribuenti in difficoltà di ripartire il debito con il Fisco in più quote. Questo meccanismo si è rivelato utile per chi, temporaneamente, non può versare l'intero importo in un'unica soluzione, consentendo però allo Stato di incamerare progressivamente le somme dovute. Le leggi che si sono succedute nel tempo, anche per fronteggiare situazioni eccezionali come l'emergenza sanitaria, hanno aumentato o diminuito il numero di rate non pagate entro cui scatta la **decadenza automatica**.

Con riferimento alla **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, lo scopo principale di queste regole è incoraggiare il contribuente a rispettare il piano di pagamento, offrendo nel contempo un margine di tolleranza per eventuali imprevisti. È importante, però, tenere presente che il superamento della soglia ammessa fa sì che l'intero debito diventi immediatamente esigibile, con la rimozione di tutti i vantaggi legati alla dilazione.

COME FUNZIONA LA DECADENZA

Le disposizioni in vigore tengono conto del periodo in cui la rateizzazione è stata concessa o richiesta, stabilendo soglie diverse per il numero di rate non pagate che comporta la perdita del beneficio. La particolarità è che si fa riferimento a rate non pagate **anche se non sono consecutive**. In pratica, se il conteggio totale dei pagamenti omessi raggiunge il limite massimo previsto, la dilazione salta in automatico.

Le regole più recenti interessano le richieste presentate a partire dal **16 luglio 2022**. In questo caso, la decadenza si verifica con il mancato versamento di **8 rate**. Invece, per le rateizzazioni concesse in periodi precedenti, la soglia poteva essere **5, 10** o perfino **18** rate non corrisposte. Questa differenza si è resa necessaria anche per agevolare i contribuenti penalizzati dalle situazioni di crisi economica straordinarie degli ultimi anni.

ROTTAMAZIONE QUATER E MANCATO PAGAMENTO

La **rottamazione quater** (introdotta in diverse fasi legislative per favorire la definizione dei debiti fiscali con forti riduzioni di interessi e sanzioni) è un'occasione vantaggiosa, ma richiede il pieno rispetto delle scadenze concordate. Omettendo il pagamento delle rate previste, si perde definitivamente l'agevolazione, tornando a dover corrispondere l'importo originario comprensivo di tutte le maggiorazioni.

Se un contribuente risulta già decaduto da precedenti rottamazioni per gli stessi debiti, potrebbe incontrare ostacoli nel presentare una nuova istanza di dilazione o un nuovo procedimento agevolato. Le regole per la reinscrizione a un piano di pagamento successivo sono infatti molto rigide, e non sempre è garantita l'ammissione a un nuovo beneficio su importi già oggetto di definizioni fallite.

ACCEDERE A UNA NUOVA DILAZIONE DOPO LA DECADENZA

Quando si verifica la decadenza di un piano di rate, il debito residuo torna immediatamente esigibile. È tuttavia possibile chiedere una **nuova rateizzazione**, ma solo se non si superano determinate soglie oppure se si riesce a dimostrare una condizione di difficoltà economica. In molti casi, al contribuente si richiede la presentazione di documenti adeguati – tra cui l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee)**, dichiarazioni dei redditi o attestazioni di crisi finanziaria – a riprova dell'impossibilità di saldare le somme in un'unica soluzione.

In ambito concorsuale o in procedure di sovraindebitamento, possono operare regole parzialmente diverse, che permettono di concordare modalità di pagamento calibrate sulla situazione globale del debitore, con l'intervento dell'autorità giudiziaria o di consulenti nominati appositamente.

ESEMPI PRATICI DI RATEIZZAZIONE E DECADENZA

Immaginiamo un contribuente che abbia avviato una rateizzazione nel 2021, con il limite massimo di **10 rate** saltate prima di cadere in decadenza. Supponiamo che nel 2022 abbia omissso di pagare 7 rate in modo alternato. In questa condizione, il contribuente è formalmente ancora all'interno del piano, perché non ha raggiunto il limite massimo. Se però, col passare del tempo, saltasse 3 ulteriori rate, arrivando così a 10 versamenti mancati, la decadenza scatterebbe immediatamente e non sarebbe più possibile ripristinare la dilazione originaria.

Un altro scenario: se la rateizzazione è stata richiesta dopo il **16 luglio 2022**, il margine di tolleranza scende a **8 rate** non pagate. In tale circostanza, anche accumulare 8 omissioni non consecutive in diversi momenti dell'anno è sufficiente per perdere il beneficio della dilazione. Ciò significa che il contribuente dovrà attentamente monitorare la puntualità dei versamenti per non restare privo di qualunque copertura dilatoria.



IN PILLOLE...	
	– Base giuridica: Art. 19 D.P.R. n. 602/1973 – Scopo: Consentire rateizzazione dei debiti fiscali – Obiettivo dell'Agenzia: Incoraggiare pagamenti puntuali con margine di tolleranza
	– Rateizzazioni all'8 marzo 2020: 18 rate non consecutive – Rateizzazioni dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021: 10 rate non consecutive – Rateizzazioni dal 1° gennaio al 15 luglio 2022: 5 rate non consecutive – Rateizzazioni dal 16 luglio 2022: 8 rate non consecutive
	– Occasione di definizione agevolata dei debiti – Perdita totale benefici in caso di mancato pagamento – Possibili limitazioni per precedenti decadenze
	– Possibile con documentazione di difficoltà economica – Richiesta di documenti (ISEE, dichiarazioni redditi) – Valutazione caso per caso
	– Programmare accuratamente i pagamenti – Segnalare tempestivamente difficoltà – Consultare professionisti in caso di rischi
	– Debito immediatamente esigibile – Perdita dei vantaggi di dilazione – Potenziali limiti per future rateizzazioni





Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (21/01/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.